



COMUNE DI OLMEDO

Città Metropolitana di Sassari

Settore: **AREA VIGILANZA**
Servizio: **Polizia Locale**

Responsabile: **Sindaco**

Ordinanze n° **13** del **22/04/2026**

Oggetto: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI NOSTRA SIGNORA DI TALIA – ANNO 2026: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE, LIMITAZIONI ALLA VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, REGOLAMENTAZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI.

IL SINDACO

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5 e 7, e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito in L. 48/2017 (sicurezza urbana);
- il D.L. 04/10/2018 n. 113 convertito in L. 132/2018;
- la L.R. Sardegna n. 5/2006;
- la Legge 447/1995 e i DPCM in materia di inquinamento acustico;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 (safety nelle manifestazioni pubbliche);

RICHIAMATA l'ordinanza n. 12 del 21/04/2026 recante disciplina della viabilità e della chiusura al traffico di alcune vie e piazze in occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Talia;

PREMESSO che nei giorni **30 aprile, 1, 2 e 3 maggio 2026** si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Talia, con eventi religiosi, civili e di intrattenimento che richiamano un **consistente afflusso di persone**, anche provenienti da altri comuni;

CONSIDERATO che:

- tali eventi determinano un **significativo incremento della presenza nelle aree urbane**, con conseguente maggiore pressione sulle condizioni di sicurezza, viabilità e ordine pubblico;
- in analoghe occasioni, si sono registrate criticità connesse a:
 - consumo eccessivo di alcol
 - abbandono di rifiuti e contenitori
 - disturbo alla quiete pubblica
 - comportamenti potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone;
- con separata ordinanza sindacale sono state disciplinate le modifiche alla viabilità e la chiusura al traffico veicolare di alcune aree del territorio comunale, rendendo necessario coordinare le presenti disposizioni al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

RILEVATO che:

- i contenitori in vetro e lattine possono costituire **oggetti atti ad offendere** o comunque pericolosi in contesti di affollamento;
- l'estensione degli orari di somministrazione e dei trattenimenti musicali può incidere negativamente su **sicurezza urbana, salute pubblica e riposo dei residenti**;
- l'abuso di bevande alcoliche è frequentemente correlato a **situazioni di degrado urbano, schiamazzi e comportamenti antisociali**;

VALUTATO che:

- le misure limitative adottate risultano:
 - **proporzionate**
 - **temporanee**
 - **necessarie**
 - **adeguate allo scopo**
- le stesse incidono sull'attività economica privata **in misura contenuta e giustificata**, in quanto limitate ai giorni e agli orari strettamente necessari alla tutela dell'interesse pubblico;

RITENUTO pertanto necessario adottare un **provvedimento contingibile e urgente**, efficace erga omnes, volto a prevenire situazioni di pericolo e garantire livelli adeguati di sicurezza urbana;

RITENUTO inoltre che le misure adottate siano proporzionate, adeguate e limitate nel tempo e nello spazio, tali da contemperare l'interesse pubblico alla sicurezza urbana con la libertà di iniziativa economica privata;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

1. La chiusura anticipata degli esercizi commerciali del settore alimentare e NON alimentare in sede fissa (vicinato e media struttura di vendita) nelle giornate del 1 e 2 maggio 2026.

Per tali giornate, gli esercizi potranno svolgere attività dalle ore 07:30 e dovranno cessare l'attività alle ore 14:00, in deroga agli ordinari orari di apertura continuata fino alle ore 20:30.

Resta fermo che la riapertura è consentita il giorno successivo secondo il medesimo regime orario (apertura dalle ore 07:30 con chiusura anticipata alle ore 14:00).

Sono da ritenersi esclusioni:

- pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub)
- attività artigianali alimentari e a conduzione familiare.
- rivendite di generi di monopolio

2. La limitazione della somministrazione di alcolici e superalcolici nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio 2026.

È consentita la somministrazione **fino alle ore 03:00**.

Dalle ore 03:00 è **vietata** la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. I trattenimenti musicali, nei medesimi giorni, in deroga alla vigente ordinanza n. 20/2020 potranno prorogarsi con le seguenti limitazioni, dalle ore **02:00**, obbligo di **riduzione significativa del volume** ed alle ore **03:00 cessazione completa delle emissioni sonore**. Resta inteso l'obbligo di rispetto dei limiti acustici vigenti.

4. Dalle ore 14:00 del 30 aprile 2026 e fino al termine delle manifestazioni, è vietato, nell'intero perimetro urbano:

- il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine;
- la vendita e la somministrazione per asporto delle stesse in vetro e lattine.

È consentita, la somministrazione per asporto esclusivamente in contenitori biodegradabili o di carta.

È **escluso dal divieto** il consumo all'interno dei locali in sede fissa e nelle immediate pertinenze regolarmente autorizzate (suolo pubblico) se servite a tavolino.

5. Gli obblighi accessori ai titolari delle attività di mantenere pulita l'area esterna (minimo 5 metri), impedire l'uso improprio di contenitori e rimuovere arredi esterni al termine degli orari per impedirne l'utilizzo improprio e la permanenza oltre gli orari consentiti.

6. Il divieto di commercio in forma itinerante non autorizzato dalle ore 14:00 del 30 aprile 2026 e fino al termine delle manifestazioni, su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aree interessate dagli eventi.

È **vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante**, sia alimentare che non alimentare, in assenza di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della manifestazione.

Il divieto si applica agli operatori commerciali su area pubblica non autorizzati, ai venditori ambulanti occasionali e a qualsiasi forma di vendita itinerante non ricompresa negli spazi e nelle concessioni ufficiali della manifestazione.

È altresì vietata ogni forma di commercio abusivo posta in essere da soggetti privi di titolo abilitativo.

Sono sospese, per il periodo di validità del presente provvedimento, eventuali disposizioni incompatibili con lo stesso.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio, su Municipium e sul sito istituzionale;
- la trasmissione a Prefettura, Questura, di Sassari ed alla locale stazione dei Carabinieri;
- che la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine vigilino sulla sua osservanza;
- che il presente provvedimento si coordini con le ulteriori ordinanze adottate in occasione della manifestazione, con particolare riferimento a quelle in materia di viabilità e sicurezza urbana.
-

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto ad una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta ai sensi della normativa vigente pari a € 50,00, in casi gravi verrà applicato l'art. 650 c.p., ed in caso di reiterazione la segnalazione per sospensione dell'attività ex art. 100 T.U.L.P.S.

Per chi senza autorizzazione svolge commercio itinerante è disposta **la cessazione immediata dell'attività e il sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature** ai sensi della normativa vigente ed in caso di reiterazione la segnalazione alle Autorità competenti per ulteriori provvedimenti.

RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione